

 TERME DI COMANO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC

Piano triennale di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024 - 2026

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1 Riferimenti normativi e definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012	3
1.2 Oggetto e finalità del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza	9
2. LE FATTISPECIE DI REATO CONSIDERATE APPLICABILI	10
2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	10
2.2 Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d. Lgs. 231/2001)	13
2.3 Reati di Corruzione tra privati (presenti nei Reati Societari art. 25 ter D.lgs. 231/2001)	15
2.4 Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale.....	16
2.5 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale	16
3. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO	17
3.1 Contesto esterno.....	18
3.1.1 L'andamento dell'economia.....	18
3.1.2 La criminalità	19
3.2 Contesto Interno	20
3.3 Soggetti e ruoli dell'organizzazione per la prevenzione della corruzione	23
3.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	23
3.5 Linee guida e coordinamento con altri organismi di controllo	26
3.6 I referenti della prevenzione della corruzione	26
4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	27
5. METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI RISCHI	27
5.1 Individuazione dei processi e delle aree a rischio	28
5.2 La valutazione della probabilità e dell'impatto per determinare il rischio	28
6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	31
6.1 Richiamo a Principi e comportamenti Etici	32
6.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	32

 <p>TERME DI COMANO</p>	<p align="center">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p align="center">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

6.3	Corruzione passiva	33
6.4	Gestione omaggi, regali ed elargizioni	33
6.5	Conflitti d'interesse	34
6.6	Inconferibilità e incompatibilità per posizioni dirigenziali	34
6.7	Verifiche in merito alla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui conferire incarichi	35
6.8	“incompatibilità successive” (pantouflage)	35
6.9	Rotazione	36
6.10	Misure organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio (Valutazione applicabilità).....	36
7.	TRASPARENZA.....	36
7.1.	Processo di pubblicazione dei dati.....	37
7.2.	Procedura di accesso civico.....	38
7.3	Segnalazioni riservate	40
7.4	Modalità di individuazione dell’organismo analogo all’OIV	42
8.	DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL PIANO	42
9.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	42
10.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	43
10.1.	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	43
10.2	Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e revisori)	44
10.3.	Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	44
10.4.	Misure nei confronti di soggetti terzi.....	44
11.	PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA’	44
ALLEGATI:	45
-	Allegato 1 – VALUTAZIONE DI RISCHI ex L. 190/2012.....	45
-	Allegato 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS. 33/2013	45

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

1. PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI CORRUZIONE AI FINI DELLA L.190/2012

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in linea con le rilevanti modifiche normative intervenute nel corso del 2016. In particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici Economici, (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare il PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre, l'ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato le "Linee guida per

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs. 33/2013 dal D.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina (D.lgs.97/16) tende a rafforzare il ruolo dei RPCT quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC degli Enti e a dare allo stesso più un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È, inoltre, previsto al fine di semplificare, le attività delle amministrazioni nella materia, l'unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Rimane poi l'obbligo da parte degli enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31/01 di ogni anno, di nominare un RPCT da parte del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società.

Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli organi di indirizzo dell'ente nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, l'ente dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno dell'ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui l'Ente sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto, l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno dell'Ente, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.lgs. 97/2016, che apporta alcune importanti modifiche al D.lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.lgs. 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche "in quanto compatibile" agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la linea guida 1309 **LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013** andando a chiarire quanto indicato nell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 rivisto dal D.lgs. 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Pertanto, diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Sempre a dicembre 2016, l'ANAC, con la delibera n. 1310/2016 recante "**Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016**", ha precisato gli obblighi di

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

pubblicazione per gli Enti indicati all'art. 2-bis c.2 e 3.

Nel 2017, con la delibera n. 1134/2017 recante **“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici”** ANAC ha dato indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Nel 2017 nel quadro normativo si inserisce la legge 179/17 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti.

Nel 2018 con la delibera 1074 del 21 novembre l’Autorità ha approvato il PNA 2018 (aggiornamento del PNA 2016) nella cui parte generale che è stata riservata, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell’Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla “incompatibilità successiva” (pantouflage) e sull’adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale.

Nel PNA 2019-2021 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati e richiamati anche in questo paragrafo. Il PNA contiene, quindi continui rinvii a delibere dell’Autorità che sono parte integrante del PNA stesso. L’obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Facendo riferimento alla recente emissione del PNA (2022) si evidenziano i seguenti ambiti di principale interesse.

In particolare, nella parte Generale del PNA, l’Autorità ha rivolto la propria attenzione verso:

- indicazioni per la predisposizione del PTPC;
- misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da integrare ai presidi anticorruzione (da verificare in termini di applicabilità per l’Ente);
- mappatura dei processi focalizzarsi su processi e attività più rilevanti e sui controlli sulle misure di prevenzione;
- indicazioni / semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti;

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

- divieto di pantouflage misure e monitoraggio.

Nella Parte Speciale del PNA 2022, l'ANAC si è invece rivolta ai seguenti ambiti:

- contratti pubblici: fornire alle stazioni appaltanti un supporto nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili;
- conflitto di interessi: in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze;
- individuazione del titolare effettivo ai sensi del D.lgs. 231/2007 alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore;
- trasparenza in materia di contratti pubblici: Un apposito allegato contiene i nuovi obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017;
- approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

Infine, nel corso del 2023 il legislatore, con il decreto legislativo n. 24 del 2023 - convertito in legge 30 giugno 2023, n. 102, ha introdotto in Italia una disciplina organica sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Tale normativa che ha introdotto le seguenti principali novità per l'Ente:

- estensione della definizione di "segnalatore": il decreto si applica a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa o dall'ente presso il quale prestano servizio, che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione europea e di illeciti amministrativi e contabili;
- modalità di segnalazione: le segnalazioni possono essere effettuate sia internamente, all'interno dell'amministrazione o dell'ente presso il quale si è a conoscenza della violazione, sia esternamente, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o, come ovvio, alle Autorità;
- identificazione di un responsabile del canale della segnalazione: nel caso specifico degli Enti che si sono dotati di un RPCT ai sensi del L.190/2012 e del D.lgs. 33/2013 è rappresentato da quest'ultimo soggetto;
- obblighi di informazione verso il segnalante: l'Ente per tramite del responsabile del canale di segnalazione interno è tenuto a comunicare con il Segnalante il ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione e di fornire un riscontro entro 90 giorni;
- formazione: l'obbligo di formazione/informazione dei dipendenti sull'importanza della segnalazione delle violazioni e sulle misure di protezione alla normativa;
- misure di protezione: il decreto prevede una serie di misure di protezione per i segnalatori, tra cui l'anonimato, la tutela della privacy e la non discriminazione.

Infine, si sottolinea che, ANAC:

- con la delibera n.601 del 19 dicembre 2023 ha modificato e integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". Ciò ha comportato, in funzione delle novità introdotte con il D.lgs. 36 del 2023, la modifica dei contenuti e delle modalità relativi agli obblighi di pubblicazione afferenti all'area Contratti pubblici/ Bandi di gara e contratti di cui al D.lgs. 33/2013;

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. Il documento si è concentrato solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza, sostituendo integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Azienda Consorziale delle Terme di Comano (di seguito anche Terme di Comano o ACTC) ha redatto il proprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza considerando i contenuti del PNA 2022, il relativo aggiornamento del 2023 e prevedendo approfondimenti specifici per valutare l'applicabilità e modalità di attuazione di quanto previsto nelle delibere di ANAC 264 (modificata dalla 601 del 19 dicembre 2023) e 605 del 19 dicembre 2023.

1.2 OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) è uno strumento finalizzato a identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali e/o comportamenti volti alla malagestio.

Pertanto, Terme di Comano valuta e gestisce il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è redatto con la finalità di:

- prevenire il rischio corruttivo in ACTC e ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e/o *malagestio*,
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di *malagestio*,
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alla *malagestio*,
- adempiere pienamente a quanto richiesto dal D.lgs. 33/2013 in merito alla disciplina sulla trasparenza.

Nella revisione del presente Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza, Terme di Comano ha tenuto conto dei seguenti principi, impostando l'avvio di un processo di cambiamento che prevede:

- coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di gestione del rischio e nel supporto al RPTC sia in termini organizzativi che di stimolo al miglioramento;
- coinvolgimento della struttura nella gestione del rischio anticorruzione, attraverso interviste al personale al fine di individuare possibili processi a rischio ed individuare procedure, software, indicatori, attività di controllo, già in essere in Terme di Comano che potessero essere utilizzate anche per trattare i rischi individuati;
- realizzazione applicativa di una nuova metodologia di analisi del rischio in modo da poter implementare un miglioramento continuo dell'accuratezza dell'analisi, permettendo contemporaneamente la diffusione della cultura stessa dell'analisi del rischio in Terme di Comano;

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- trattamento del rischio sulla base di priorità individuate attraverso l'analisi del rischio stesso, in modo tale che le decisioni prese possano essere parte integrante dei processi decisionali, anche con la definizione di specifici budget o capitoli di spesa per raggiungere gli obiettivi fissati;
- continuo monitoraggio e valutazione del sistema in ottica di miglioramento continuo;
- coinvolgimento dell'intera struttura di ACTC nel rispetto dei principi e degli adempimenti sulla trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalle disposizioni ANAC.

2. LE FATTISPECIE DI REATO CONSIDERATE APPLICABILI

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter - per la sola ipotesi dei reati di corruzione tra privati ex artt. 2635 Corruzione tra privati e 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati - del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dal Terme di Comano.

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Al momento è oggetto di verifica di applicabilità per gli Enti Pubblici Economici (e quindi per l'Ente) l'estensione ai reati di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo previsti nel PNA 2022 come integrazione ai reati verso la Pubblica amministrazione.

2.1 REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D. LGS. 231/2001)

Truffa

Art. 640 c.p. - Truffa. "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente."

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. "La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica. “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche. “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche. “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

In tema di gare pubbliche

Art. 353 c.p., - Turbata libertà degli incanti. “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”

Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00”.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Frode nelle pubbliche forniture

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. “Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51,00 a € 2.065,00.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.”

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture. “Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Articolo 2 Violazione e sanzioni:

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.”

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato si configura nel porre in essere artifici fraudolenti affinché la fornitura di un servizio o di un bene o di un manufatto non corrisponda a quanto pattuito con il Cliente pubblico (Ente, Associazione, Società pubblica).

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

2.2 REATI DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25 D. LGS. 231/2001)

Art. 314 c.p. Peculato. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Art. 317 c.p. ConcuSSIONE. “Il pubblico ufficiale e l'incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione. “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. “Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti. “La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. “Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art.319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5bis.ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio. “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

2.3 REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (PRESENTI NEI REATI SOCIETARI ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati. “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635,

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

2.4 REATI PREVISTI DAL TITOLO II, CAPO I, DEL CODICE PENALE

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

2.5 REATI PREVISTI DAL TITOLO VII, CAPO III, DEL CODICE PENALE

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite”.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

3. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO

L'Azienda Consorziale Terme di Comano (di seguito definita “ACTC”, “Ente” o “Terme di Comano”), costituita dai Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè, S. Lorenzo Dorsino e Stenico, è stata istituita allo scopo di:

- gestire il patrimonio dell'ex Fondazione “G.B. Mattei”;
- svolgere attività termale, alberghiera e qualsiasi altra attività connessa, fra cui la produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici;
- esercitare le proprie attività mirando alla massimizzazione delle ricadute in termini economici, sociali e culturali a favore dei Comuni consorziati e relativi abitanti;
- assicurare, a favore degli abitanti residenti nei Comuni proprietari il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine.

L'Azienda ha natura di **ente pubblico economico** ed è sottoposta a controllo interamentepubblico.

L'art. 1 dello Statuto di ACTC individua le attività proprie dell'oggetto sociale nei seguenti termini:

“a) Gestire il patrimonio della ex Fondazione “G.B. Mattei”. b) Svolgere le seguenti attività:

- *Termale;*
- *Alberghiera;*
- *Qualsiasi altra attività connessa, complementare, collaterale e strumentale alla attività istituzionale, tra cui quella della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, in funzione del conseguimento dell'ottimale gestione del patrimonio aziendale in conformità alle disposizioni del presente Statuto nonché alle finalità e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.*

c) Esercitare le proprie attività mirando alla massimizzazione delle ricadute, in termini economici, sociali, culturali e di sostenibilità ambientale a favore dei territori dei Comuni consorziati e dei relativi abitanti. Tali ricadute sono assicurate anche da specifiche azioni di supporto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea nell'ambito dell'onere finanziario indicato dall'art. 36 dello Statuto.

d) Assicurare a favore degli abitanti residenti nei Comuni proprietari il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine, da disciplinare con apposito regolamento deliberato dall'Assemblea”.

Attualmente, l'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC:

- offre servizi termali coadiuvati da visite mediche attraverso la gestione dello stabilimento termale e della parte termale e sanitaria del Grand Hotel;
- offre servizi di pernottamento e ristorazione attraverso la gestione del Grand Hotel;
- commercializza prodotti di cosmesi termale;
- offre servizi di *wellness* nelle strutture aziendali che offrono i servizi termali;
- organizza attività congressuali presso le strutture aziendali;
- eroga acqua termale per la cura idropinica e produce acqua termale spray presso lostabile “Antica Fonte”;

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- si occupa della manutenzione delle aree verdi e del parco termale (e quindi sia dello sfalcio d'erba, che della potatura delle siepi, della rimozione dei residui organici delle aree verdi, del taglio e dell'abbattimento degli alberi del parco termale), anche attraverso personale esterno;
- si occupa della gestione delle piscine, del Centro SPA e dei locali accessori del GrandHotel (sono tuttavia oggetto di appalto: il monitoraggio dei livelli di Ph e cloro delle piscine, le temperature, il piano di autocontrollo, la sorveglianza della piscina esterna e interna, la sorveglianza del Centro SPA, le saune, l'idromassaggio collettivo, l'assistenza in palestra, i corsi di acqua gym, le pulizie varie del centro, delle piscine, delle scalinate, la gestione della biancheria del centro);
- si occupa della gestione del Bar presso lo Stabilimento termale e del Bar presso il Parco termale.

Ambito di applicazione presidi e adempimenti di prevenzione della corruzione e trasparenza

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza si applica quindi alle attività direttamente o indirettamente riconducibili al carattere pubblicitario ovvero **all'attività di utilizzo delle acque termali per scopi medico sanitari e per le attività poste a beneficio delle comunità locali.**

A puro titolo di esempio, vengono escluse dal presente ambito le attività connesse alla creazione, produzione e commercializzazione del prodotto cosmetico, alla ristorazione e all'ospitalità alberghiera. L'ambito viceversa potrà essere esteso in funzione di specifici interventi di finanziamenti e contributo a carico della PA (Stato, Provincia, comuni, altri Enti di derivazione pubblica).

3.1 CONTESTO ESTERNO

3.1.1 L'ANDAMENTO DELL'ECONOMIA

Tendenza primi sei mesi del 2023

Secondo i dati elaborati dall'Ufficio studi della Camera di Commercio di Trento, nel secondo trimestre del 2023 il fatturato delle imprese trentine è migliorato del 2,1% rispetto all'analogo trimestre del 2022. Una variazione che conferma il ridimensionamento della crescita a partire dall'ultimo trimestre 2021 quando, su base tendenziale, il fatturato segnava un +19,5% rispetto al precedente anno. Il risultato complessivo è sostenuto dalla domanda locale, in aumento del 12,1% rispetto al dato registrato nel giugno dell'anno scorso, che compensa i risultati negativi della domanda nazionale (-2,8%) ed estera (-11,5%), entrambe, per la prima volta, in contrazione dopo più di due anni.

I settori che si caratterizzano per una variazione decisamente positiva del fatturato, su base tendenziale, sono le costruzioni (+16,7%), il commercio al dettaglio (+12,2%) e i servizi alle imprese (+9,2%). Più contenute, ma sempre positive, risultano le variazioni registrate dai settori dei trasporti (+5,4%) e del commercio all'ingrosso (+2,2%).

Il comparto manifatturiero più esposto alle dinamiche internazionali evidenzia invece una sensibile contrazione delle vendite (-7,7%).

I risultati del 2022

L'economia trentina nel corso del 2022 è stata sostenuta in larga misura dai consumi delle famiglie e dagli investimenti. Il maggior contributo alla crescita complessiva è stato determinato dalla ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in alberghi e ristoranti e in ricreazione e cultura.

Nel 2022 l'occupazione ha evidenziato una crescita lieve (+1,2%), con variazioni positive più marcate nei settori dei trasporti (+6,5%), commercio al dettaglio (+2,3%) e servizi alle imprese (+1,8%). Segnali di contrazione della base occupazionale giungono invece dal settore delle costruzioni (-0,6%).

Complessivamente, nel 2022 il tasso di occupazione in Trentino era al 69,5% e il tasso di attività al

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

72,3%, mentre il tasso di disoccupazione si è fermato al 3,8% (dati più positivi degli ultimi cinque anni con 243.200 lavoratori)

Nonostante un contesto macroeconomico non favorevole, soprattutto per gli anomali livelli di inflazione, l'economia trentina ha registrato una crescita del PIL intorno al 4,1% in termini reali (8,2% in nominale), una stima superiore di 4 decimi di punto rispetto alla crescita italiana. In termini di livello viene superata a valori correnti la soglia dei 23 miliardi di euro, quasi 1,8 miliardi in più rispetto al livello pre-pandemico.

3.1.2 LA CRIMINALITÀ

Rapporto delle Direzione investigativa Antimafia relativa al secondo semestre 2022

Come evidenziato nei precedenti rapporti il tessuto economico della provincia di Trento non è esente dalle infiltrazioni mafiose.

La relazione della Direzione Investigativa antimafia relativa al secondo semestre 2022 descrive che anche in Trentino vi sono modalità nelle forme di controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, anche se meno evidenti di quelle messe in atto in altre parti d'Italia.

Si rilevano evidenti le prove dell'esistenza di cellule locali della ndrangheta (es. l'inchiesta Perfido che ha consentito di verificare la costituzione di un locale di 'ndrangheta insediato a Lona Lases, espressione della cosca reggina dei Serraino).

La criminalità in provincia di Trento trova spiegazione nella "...posizione geografica strategica snodo centrale e nevralgico per il transito in ingresso e in uscita dall'Europa centrale di merci e persone, insieme a un tessuto economico vivace e aperto a investimenti nel settore primario così come nei servizi, rendono la Regione particolarmente sensibile ai tentativi di aggressione da parte di formazioni criminali".

Lo dimostrano le operazioni di polizia condotte nell'ultimo periodo che documentano una particolare propensione dei gruppi criminali a insediarsi nel territorio. Per quanto riguarda la Val di Cembra il fenomeno ha riguardato un gruppo di persone provenienti dalla Calabria e spesso legati da vincoli parentali che dagli anni '70 si è insediato in Trentino e, approfittando della connivenza di alcuni esponenti della politica e imprenditoria locale, è stato in grado di assumere e mantenere il controllo di attività economiche, segnatamente nell'ambito dell'industria estrattiva del porfido. Sono soggetti che non hanno mai cessato di mantenere i legami con gli esponenti della criminalità espressione di quei territori, in particolare delle 'ndrine di riferimento, costituendo di fatto un'estensione dell'associazione 'ndranghetista calabrese. Vi sono inoltre evidenze investigative che hanno provato la presenza nel territorio anche di appartenenti all'organizzazione criminale campana dei Casalesi dediti a infiltrarsi nel tessuto economico legale mediante il reimpiego di denaro per l'acquisizione di aziende in difficoltà.

Come accennato, la posizione geografica strategica della regione, che la rende snodo nevralgico per gli spostamenti da e per l'Europa, costituisce un fattore che agevola lo stanziamento di formazioni delinquenti di matrice straniera, dedite prevalentemente, ma non soltanto, al traffico e allo spaccio di stupefacenti.

Tali formazioni criminali, oltre che nel traffico e nello spaccio di droga, sono attive nella commissione dei più comuni reati predatori, nel contrabbando di sigarette, nonché nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero.

Tra i sodalizi etnici dei quali è stato rilevato il coinvolgimento nel narcotraffico, documentano maggiore strutturazione quelli albanesi e nigeriani, con questi ultimi che estendono l'operatività anche allo spaccio al dettaglio. Presenti anche gruppi rumeni e maghrebini.

Indice della Criminalità 2021 – Lab 24 Sole 24 Ore

Il risultato della rilevazione annuale del Sole 24 ore per il 2023 vede un aumento delle denunce nel 2023 sia in valore assoluto che per numero di denunce per 100.000. In particolare, si passa da 2.279,6 nel 2022 a 2695,1 nel 2023. Questo dato non solo riflette il generale aumento delle denunce

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

a livello italiano ma evidenzia una crescita del tasso di criminalità della provincia trentina che passa dal 100° posto del 2022 al 84° posto nel 2023 come rischiosità.

	RANK	Classifica finale	DENUNCE/100MILA AB.	DENUNCE TOTALI
2023	84°	Trento	2.695,1	14.609
2022	100°	Trento	2.279,6	12.359

Da quanto precedentemente evidenziato e tenendo in considerazione le attività svolte dall'Ente, emerge un contesto esterno non particolarmente significativo da un punto di vista della criminalità che in ogni caso non consente di escludere in assoluto possibili influenze e rischi.

3.2 CONTESTO INTERNO

Ai sensi dello Statuto, gli organi dell'Azienda sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

L'**Assemblea** è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. Ad essa spettano la determinazione degli indirizzi ed il controllo della loro attuazione.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da due a quattro membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che risultino in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa nella gestione aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'ente che non siano riservati all'Assemblea Consorziale.

Al momento della redazione del presente Piano il CdA è rappresentato da due componenti: Presidente e Consigliere delegato.

Il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** dirige e coordina le attività del C.d.A. al fine di assicurare l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Consorziale e in costante collegamento e raccordo con la direzione e il Consorzio.

Ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente tiene i contatti con Enti ed Autorità per tutto ciò che riguarda gli ambiti di competenza del C.d.A.

Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza che sconsigliano l'indugio della convocazione del Consiglio di Amministrazione apposito, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla sua assunzione.

Il presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione l'esercizio temporaneo di taluno dei propri poteri.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Il Presidente è Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e in questo senso ha delegato come Dirigente ai sensi della Salute e Sicurezza il responsabile dell'area tecnico amministrativa.

Consigliere Delegato

L'Assemblea (attraverso specifica Delibera n. 2/2018 recepita dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera n. 32/2018) ha attribuito al Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, deleghe nei seguenti ambiti:


- innovazione del prodotto termale;
- ricerca e rapporti con IGB Mattei;
- rapporti e rappresentanza in Associazione Terme del Trentino;
- riorganizzazione delle funzioni aziendali in termini gestionali e di funzione;
- organizzazione e rafforzamento dell'ufficio aziendale di marketing;
- nuove politiche di gestione della struttura alberghiera a seguito degli investimenti in wellness;
- sviluppo e lancio sul mercato della nuova linea cosmeceutica.

Compito del Consiglio di Amministrazione, anche attraverso la figura del Consigliere Delegato, è la definizione delle politiche generali aziendali, lo sviluppo della strategia globale aziendale ed il coordinamento generale delle funzioni aziendali da esso stesso direttamente dipendenti. Il coordinamento delle sopra indicate funzioni è affidato al Consigliere Delegato.

L'**Organo di Controllo** accerta la regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria ed è composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, oppure da un Revisore unico dei conti, nominato dall'Assemblea.

Ad oggi l'Organo di controllo dell'Azienda è formato da un revisore unico dei conti.

L'organizzazione dell'AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO ACTC risulta inoltre improntata secondo il principio della separazione dei ruoli su base gerarchica, come può desumersi dal seguente organigramma:



In sfumato le aree e dipartimenti di ACTC completamente escluse dall'ambito pubblicitario.

L'organizzazione aziendale si articola come da descrizione seguente e da organigramma e prevede la diretta dipendenza dal Consiglio di Amministrazione delle seguenti Aree e Servizi:

- l'Area Tecnico-Amministrativa (funzione trasversale all'attività operativa aziendale);
- l'Area Cosmesi;
- l'Area Ospitalità Terme;
- l'Area Ospitalità Hotel;
- il Servizio Marketing;
- il Servizio Sviluppo del business.

Area Prodotto (esclusa da ambito delle azioni del presente PTPC)

Sviluppa e cura l'implementazione operativa del prodotto (inteso come proposta di valore al cliente, comprensivo quindi della parte fisica e materiale, del servizio e della componente esperienziale) secondo gli obiettivi strategici aziendali e i bisogni rilevati dal mercato, con particolare riferimento all'offerta cosmetica e a quella termale, sia di cura che di benessere

Area Ospitalità Hotel

Sviluppa, attua e monitora la proposta di valore (prodotto, pricing, revenue, canali commerciali, promozione) al cliente dell'hotel gestendo inoltre l'organizzazione operativa della struttura.

Area Ospitalità Terme

Sviluppa, attua e monitora la proposta di valore (prodotto, pricing, revenue, canali commerciali, promozione) al cliente del centro termale – cura, salute, benessere e centro sanitario – gestendo l'organizzazione operativa dei reparti aziendali.

	<p align="center">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p align="center">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Area Tecnico Amministrativa

Si occupa delle attività amministrative aziendali a supporto delle aree operative (termale, cosmesi, hotel). Si occupa inoltre dell'assicurare il corretto esercizio delle strutture aziendali dal punto di vista tecnico e del facility management del patrimonio fondiario e immobiliare dell'azienda.

Servizio Marketing

Si occupa delle attività di promozione e sviluppo di mercato per la proposta termale curativa e di benessere, la cosmesi e la ricettività in tutte le sue forme.

Servizio Sviluppo del Business

Si occupa di assicurare lo sviluppo dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'ambito curativo, sanitario e medico-scientifico, articolando le strategie definite, e delle attività di carattere istituzionale e generale dell'Azienda.

Direzione Sanitaria

Il Direttore Sanitario è il garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate dall'azienda.

3.3 SOGGETTI E RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 190/12, cui è conseguita la pubblicazione delle diverse edizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (inizialmente a cura di CIVIT, successivamente a cura di ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione), ha offerto preziosi spunti di riflessione che ACTC ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione.

Terme di Comano ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

3.4 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'Azienda Consorziale Terme di Comano, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 modificato secondo il D.lgs. 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, attraverso il suo C.d.A. ha nominato lo scorso 15 ottobre 2020 come Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza il geom. Fabio Bonetti. Inoltre, la società adotta un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Durata in carica e revoca del Responsabile

Il Responsabile resta in carica sino a revoca ed in ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento di ACTC o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Compiti e responsabilità

Il Responsabile, coadiuvato dai referenti, cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diversa indicazione di Anac e/o del Legislatore) del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet di Terme di Comano nella sezione "TRASPARENZA".

Il Responsabile deve inoltre:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività delle Terme di Comano o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi e identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a disposizione del RPCT;
- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- comunicare all'ANAC e nei casi più gravi all'ufficio disciplina dell'ANAC i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre (o altra data secondo le proroghe indette da ANAC) di ogni anno in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet delle Terme di Comano alla sezione "TRASPARENZA";
- predisporre e trasmettere alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuovere, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

adottati dal Terme di Comano, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;

- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con il Terme di Comano, nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le Funzioni Aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- è responsabile della corretta pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- è responsabile della corretta e tempestiva gestione di ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico;
- è responsabile del riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui il Direttore ha dato un diniego;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- Comunica eventuali inadempienze di pubblicazione.

Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili /dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di Terme di Comano al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dell'Ente, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- chiedere agli uffici di Terme di Comano informazioni sugli accessi generalizzati;
- interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

3.5 LINEE GUIDA E COORDINAMENTO CON ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO

ANAC con il PNA 2022 da una parte chiarisce che l'obiettivo comune di migliorare l'efficienza, la qualità e l'attività complessiva dell'amministrazione può essere realizzato mettendo a sistema gli strumenti di controllo esistenti, piuttosto che aggiungendo misure di controllo ulteriori, dall'altra tende ad escludere alcune sovrapposizioni tra gli organi di controllo.

L'Autorità da una parte esclude che il RPCT possa fare parte dell'Organismo di Vigilanza - che ha compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione - anche nel caso in cui questo sia collegiale, tenuto conto delle diverse funzioni attribuite ai due soggetti dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle normative di settore; dall'altra suggerisce, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla l. n. 190/2012, che le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Le considerazioni precedentemente esposte valgono anche per la nomina come RPCT di un componente del Collegio Sindacale / Revisore.

ANAC aggiunge inoltre che sia preferibilmente da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.

3.6 I REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allo stato attuale, sono stati individuati i referenti cui assegnare quanto segue:

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. di Terme di Comano è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo svolta.

Il C.d.A., inoltre, esercita le seguenti funzioni:

- approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC.

I responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili di processi / attività a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPTC;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPTC per individuare le misure di prevenzione;
- svolgono un costante monitoraggio sull'attività svolta nei propri uffici, anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei propri collaboratori;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- mettono a disposizione i dati, del loro ufficio, per la pubblicazione sul sito trasparenza, verificando che i propri collaboratori li rendano disponibili nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa;
- segnalano tempestivamente, all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano, segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile, ed in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

4. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato sul sito istituzionale di ACTC nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del dl. 90/2014. ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 nei confronti dell'amministrazione che avrebbe dovuto adottare il Piano.

L'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC (es. da procedimenti disciplinari, giudiziari, ecc.);
- segnalazioni da parte dei dipendenti o delle parti interessate di inadeguatezza di procedure;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.


L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC. Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è adottato con apposita delibera del Cda che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

Tutte le proposte di modifiche/integrazioni del Piano e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Responsabile potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

5. METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI RISCHI

L'Allegato 1 al PNA 2019, sostanzialmente confermato dal PNA 2022, modifica sostanzialmente il processo di gestione dei rischi corruttivi con un approccio che agisce su tutte le fasi che lo compongono. Tale documento diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio. Il processo di gestione del rischio si articola come di seguito:

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	Rev.
	2024-2026	10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024



5.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE AREE A RISCHIO

Nel corso del 2021 l’Azienda, tenendo in considerazione l’analisi dei rischi effettuata, ha realizzato un’integrale revisione della mappatura dei processi interni con l’obiettivo di identificare le aree che, in ragione della natura e della peculiarità dell’attività, risultano potenzialmente esposte a rischio corruttivo.

Per fare ciò l’Azienda ha:

- fatto leva sull’importante esercizio di analisi dei rischi precedentemente realizzato nel Consorzio, integrandolo con ulteriori processi ed attività non considerati in precedenza;
- adottato una metodologia di ponderazione dei rischi basata su criteri quali-quantitativi implementandola nella fase di valutazione della rischiosità dei processi;
- considerato le indicazioni di ANAC in merito alle Aree a rischio corruzione (sia quelle obbligatorie previste dalla L. n. 190/12 all’art. 1 comma 16) e sia quelle aggiuntive che verranno ritenute applicabili.

L’analisi effettuata è stata ritenuta sostanzialmente valida e completa anche per questo PTPC 2024-2026. Nel corso del 2024 l’Ente si riserverà di valutare l’impatto della normativa nazionale in sede di appalti D.lgs. 36 /2023, nonché della delibera ANAC numero 605 del 19 dicembre 2023.

5.2 LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ E DELL’IMPATTO PER DETERMINARE IL RISCHIO

La metodologia prevede per ottenere un livello di rischio per una specifica attività/processo, l’utilizzo di indicatori ponderati di probabilità (6) e di impatto (2).

Per calcolare la probabilità ACTC ha individuato i seguenti sei indicatori:

1. livello di interesse: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. grado di discrezionalità del decisore: grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti (grado di proceduralizzazione e prassi);
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: Numero di procedimenti che hanno coinvolto l’Ente;
4. opacità del processo decisionale: Misurati dal numero di solleciti scritti fatti da parte del RPCT

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- per pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: Misurato attraverso i comportamenti del responsabile dell'attività / processo in materia di anticorruzione e trasparenza;
 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: procedimenti giudiziari sugli amministratori e dipendenti ultimi tre anni.

Per ogni indicatore individuato si è deciso di utilizzare una scala “parlante” da 1 (Basso) a 3 (Alto) e, per ottenere il valore della probabilità, il Consorzio ha scelto di effettuare una media ponderata dei valori attribuiti a ciascun indicatore considerando anche i diversi pesi degli stessi indicatori nel determinare la probabilità.

Tipologia indicatore	INDICATORE 1 Livello di interesse	INDICATORE 2 Grado di discrezionalità del decisore	INDICATORE 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato
Peso % su probabilità	20%	20%	20%
Descrizione indicatore	Quantificabile in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; si misura in base al livello di chiarezza del processo in termini di proceduralizzazione (chi fa cosa e come) e presenza o meno di regolamentazione in materia.	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti di figure aziendali interessate al processo in esame
Descrizione livelli	ALTO = Il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per consistente si intende un valore economico superiore a 10.000 euro)	ALTO = Attività non regolamentata e/o con obiettivi non chiari e che quindi presenta un'ampia discrezionalità nelle decisioni	ALTO = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, nell'ultimo anno
	MEDIO = Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. (per modesto si intende un valore economico nell'ordine delle migliaia di euro)	MEDIO = Attività parzialmente regolamentata e/o con obiettivi definiti ma non puntuali e che quindi presenta una certa discrezionalità nelle decisioni	MEDIO = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, negli ultimi tre anni
	BASSO = Il processo da luogo a scarsi o irrilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per scarso / irrilevante si intende un valore economico inferiore a mille euro)	BASSO = Attività ben regolamentata e con obiettivi chiari e che quindi non presenta discrezionalità nelle decisioni.	BASSO = Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare (con sanzione) sul processo in esame, negli ultimi tre anni

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Tipologia indicatore	INDICATORE 4 Opacità del processo decisionale	INDICATORE 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo (o attività) nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	INDICATORE 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento
Peso % su probabilità	10%	10%	20%
Descrizione indicatore	Misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Misurato attraverso i comportamenti del singolo responsabile nelle diverse attività di sua competenza in materia di anticorruzione e trasparenza e in generale nel livello di collaborazione con il RPCT	Desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili dei processi e dal RPCT
Descrizione livelli	ALTO = Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO = Poco collaborativo	ALTO = Il processo non è stato monitorato o, se monitorato, ha evidenziato criticità
	MEDIO = Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	MEDIO = Collaborativo	MEDIO = Il processo è stato monitorato e il controllo ha evidenziato alcune lacune
	BASSO = Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	BASSO = Proattivo	BASSO = Il processo è stato monitorato e il controllo non ha evidenziato lacune

Per calcolare l'impatto l'Azienda ha individuato due criteri: economico e reputazionale. Anche in questo caso è stata scelta una scala da 1 a 3 per ogni criterio e ciascun indicatore pesato (in modo omogeneo).

Scala di valori per il CRITERIO ECONOMICO		Scala di valori per il CRITERIO REPUTAZIONALE	
1	- fino a 1.000 euro	1	- risonanza locale per breve periodo
2	- da 1.000 euro a 50.000 euro	2	- risonanza locale per lungo periodo
3	- maggiore di 50.000 euro	3	- risonanza nazionale

Per ottenere il valore dell'impatto si è proceduto a calcolare la media dei valori dei due criteri.

Il livello di Rischio (R) è poi stato calcolato come il prodotto fra il valore della Probabilità (P) e l'Impatto (I):

$$R=P*I$$

		Impatto				
		Valore	1	1,5	2	2,5
Probabilità	1,00	1	1,5	2	2,5	3
	1,10	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3
	1,20	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	1,30	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9
	1,40	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
	1,50	1,5	2,25	3	3,75	4,5

Valore	Impatto				
	1	1,5	2	2,5	3
1,60	1,6	2,4	3,2	4	4,8
1,70	1,7	2,55	3,4	4,25	5,1
1,80	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
1,90	1,9	2,85	3,8	4,75	5,7
2,00	2	3	4	5	6
2,10	2,1	3,15	4,2	5,25	6,3
2,20	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
2,30	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9
2,40	2,4	3,6	4,8	6	7,2
2,50	2,5	3,75	5	6,25	7,5
2,60	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8
2,70	2,7	4,05	5,4	6,75	8,1
2,80	2,8	4,2	5,6	7	8,4
2,90	2,9	4,35	5,8	7,25	8,7
3,00	3	4,5	6	7,5	9

Si sono quindi individuati cinque livelli di rischio, secondo la seguente tabella:

LIVELLO DI RISCHIO		AZIONE
MOLTO BASSO	da 1 a 2,25	Nessuna azione
BASSO	da 2,26 a 3	Nessuna azione / possibile valutazione di opportunità
MEDIO	da 3,1 a 4,2	Valutare se intraprendere azioni di mitigazione del rischio. Nel caso non si intraprendano mitigazioni il responsabile dell'Area deve indicare motivazioni
ALTO	da 4,25 a 5,75	Necessaria azione per mitigare il rischio
MOLTO ALTO	da 5,76 a 9	Necessaria azione immediata per mitigare il rischio

La valutazione / mappatura del rischio ottenuta grazie alla sopra illustrata metodologia è contenuta nell'Allegato 1 Valutazione del rischio ex L.190/2012 e ANAC al presente documento.

Le azioni per mitigare il rischio derivanti da tale mappatura vengono elencate in un programma di attività in gestione al RPCT.

6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPC. Nel presente capitolo si riportano le misure generali per la prevenzione della corruzione applicate dall'Ente. In conformità con quanto indicato nel PNA 2019, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione. Si definiscono "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

6.1 RICHIAMO A PRINCIPI E COMPORTAMENTI ETICI

Molti principi e regole comportamentali sono in ogni caso richiamati nel Codice Etico dell'Ente, tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno dedicare una specifica sezione:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento o nel modello organizzativo;
- è fatto divieto di violare i principi, i regolamenti e le procedure per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto obbligo di esercitare i propri compiti orientando l'azione dell'Ente alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- è fatto obbligo di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- è fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Ente secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- è fatto obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

6.2 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel Codice Etico.

Oltre a quanto già definito nel Codice Etico si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dell'Ente, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

- o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA e/o privati che possano promuovere o favorire gli interessi dell'Ente, anche a seguito di illecite pressioni;
 - è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
 - in tutti i casi in cui l'Ente ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita.

6.3 CORRUZIONE PASSIVA

L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno dell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino.

Nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

6.4 GESTIONE OMAGGI, REGALI ED ELARGIZIONI

Il personale non può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il personale non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Inoltre, il personale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore.

Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro per anno, anche sotto forma di sconto.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

I Destinatari del PTCP non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;

In ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di promettere o distribuire omaggi e regali, anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle prassi dell'Ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente;

È fatto divieto di ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, attraverso sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

6.5 CONFLITTI D'INTERESSE

Al fine di ridurre la possibilità che si verifichino situazioni di conflitto di interesse, è fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni relative ad attività da cui possa anche "potenzialmente" derivare un conflitto tra gli interessi personali e quelli aziendali. Non è consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali; fermo quanto precede, agli Amministratori e ai Procuratori non è consentito detenere interessi diretti o indiretti con soggetti concorrenti, clienti, fornitori e addetti alla revisione/certificazione dei conti.

Coloro che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore, che la segnalerà al responsabile dell'ufficio di appartenenza, che valuterà la situazione e vigilerà di conseguenza informando l'Organismo di Vigilanza e, quindi, anche per il tramite di quest'ultimo, l'Organo Amministrativo.

6.6 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 39/2013:

- **per "inconferibilità"** si intende *"la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico"* (cfr. lett. g);
- **per "incompatibilità"** si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"* (cfr. lett. h).

Nell'ambito degli obblighi facenti capo agli enti privati in controllo pubblico in materia di inconferibilità ed incompatibilità, e nell'ambito del presente Piano, ACTC ha pianificato di impartire direttive interne:

- affinché negli interPELLI per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e le cause di incompatibilità;
- affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

inconferibilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;

- volte a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.lgs. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, e ciò sia all'atto del conferimento dell'incarico, che annualmente e su richiesta, nel corso del rapporto.

Laddove la situazione di inconferibilità o di incompatibilità emerga al momento del conferimento dell'incarico, nel primo caso l'Azienda non procede al conferimento dell'incarico¹, nel caso invece di incompatibilità, essa deve essere rimossa prima del conferimento². Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti

6.7 VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O DEI SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI

ACTC ha pianificato di procedere con la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui conferire incarichi:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.lgs. 39/2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001;
- in relazione agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

In caso di esito positivo, ACTC si asterrà dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione, provvedendo a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Sono state pertanto impartite direttive per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo.

6.8 "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVE" (PANTOUFLAGE)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Inoltre, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ANAC ha affermato che è da ritenere che il divieto di pantouflage sia da riferirsi anche ai dipendenti degli Enti pubblici economici.

In considerazione di quanto sopra, ACTC, valutato che i dipendenti dell'Azienda:

- non esercitano poteri autoritativi o negoziali propri della P.A.;
- hanno un limitato potere di impegnare l'Ente nei confronti di terzi (dato dal limite delle

¹ Conferimento altrimenti nullo, con le conseguenze di legge.

² A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

procure);

- sono impiegati sulla scorta di contratti collettivi di carattere "privatistico" che non contemplano l'esclusività del rapporto di lavoro;

ha deciso di esercitare esclusivamente sui soggetti partecipanti alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori servizi e forniture, un controllo sulla concreta sussistenza di conflitti di interesse, eventualmente conseguenti all'assunzione di ex dipendenti di ACTC che ricoprivano ruoli di responsabilità.

6.9 ROTAZIONE

Stante l'esiguità della struttura aziendale non è ragionevolmente possibile operare una rotazione del personale; conseguentemente ACTC, a seguito dell'eventuale insorgere di fenomeni e nei casi di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, si opererà ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera l-quater del D. Lgs. 165/2001.

6.10 MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO (VALUTAZIONE APPLICABILITÀ)

Alla luce della recente introduzione del PNA 2022, si rileva la necessità di valutare l'applicabilità all'Ente di quanto previsto relativamente al contrasto del riciclaggio. In questo senso, nel corso della prima metà del 2024 verrà condotta un'analisi e, qualora l'esercizio dovesse dare un esito positivo, la seconda parte dell'anno verranno studiate, pianificate e realizzate le misure ritenute opportune.

7. TRASPARENZA

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

Come anticipato in premessa, con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Tali linee guida sono state prese in adeguata considerazione dall'Ente per organizzare la propria attività in questa materia. Nei paragrafi successivi si evince come l'Ente si è organizzato al fine di rispondere al D.lgs. 33/13.

L'Ente ha introdotto nel proprio Codice Etico l'obbligo di comportamenti e adempimenti volti alla trasparenza inoltre, Terme di Comano, attraverso la pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Il Ente con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posta ACTC in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui l'Ente impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti all'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

7.1. PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

ACTC pone quindi enorme importanza sul rispetto del principio di trasparenza per gli eventi e nelle azioni verso l'interno e verso l'esterno dell'organizzazione. Peraltro, si evidenzia che, per quanto riguarda ACTC, gli adempimenti sulla trasparenza ex D.lgs. 33/13 si applicano alle attività che direttamente o indirettamente risultano di "carattere pubblicistico" ovvero alle attività correlate all'utilizzo delle acque termali per scopi medico sanitari e alle attività poste a beneficio delle comunità locali.

A puro titolo di esempio, sono quindi escluse dal presente ambito le attività connesse alla creazione, produzione e commercializzazione del prodotto cosmetico, alla ristorazione e all'ospitalità alberghiera.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

L'ambito è invece esteso a quegli specifici interventi finanziati in via prevalente con contributi di Amministrazioni pubbliche (Stato, Provincia, Comuni, altri Enti di derivazione pubblica).

In merito alle informazioni in ambito, il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio, sull'effettiva pubblicazione ma non sostituisce gli uffici nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante riscontro ai responsabili dei dati di quanto verificato, segnalando in particolare eventuali mancanze.

I dati che l'Ente pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ed organizzati come indicato nella Tabella allegata 3 alla linea guida ANAC 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici". Nel corso dell'anno l'Ente valuterà l'impatto dell'integrazione prevista per la sezione Contratti pubblici, con quanto previsto dalla delibera di ANAC 264 recentemente modificata dalla delibera 601 del 19 dicembre 2023.

7.2. PROCEDURA DI ACCESSO CIVICO

La legislazione prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per l'Ente di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie riconosciute in apposito "Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato" allegato al Piano:

- a. "accesso civico semplice" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b. "accesso generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c. "accesso documentale" come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Accesso civico semplice

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla

³ Per ogni singolo adempimento riportato in tabella l'Ente ha definito l'"Allegato 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS.33/2013" che da evidenza dell'esito della valutazione di applicabilità o non applicabilità del dato per ACTC. Nel caso di non applicabilità sul portale trasparenza è fornita la motivazione della non applicabilità, il responsabile del dato e della sua predisposizione; il responsabile della pubblicazione dei dati;

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'Ente in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, ha istituito diverse modalità per la presentazione della domanda che possono essere utilizzate dai cittadini per le richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può essere presentata:

- via e-mail all'indirizzo accesso_semplice@termecomano.it ;
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo – località Terme Comano 6, 38070 Stenico (TN);
- a mani all'ufficio segreteria.

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Consigliere Delegato che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, alla sottosezione Altri contenuti.

Per ulteriori informazioni rispetto alla modalità di gestione dell'accesso civico generalizzato si rimanda al regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato predisposto dall'Ente.

Accesso generalizzato

L'accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5 comma 2 D.lgs. n. 33/2013). Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere effettuato dai cittadini nei seguenti modi:

- via e-mail all'indirizzo accesso_generalizzato@termecomano.it ;
- a mezzo posta ordinaria all'indirizzo – località Terme Comano 6, 38070 Stenico (TN);
- a mani all'ufficio segreteria.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico è il Consigliere Delegato salvo che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare tale incarico ad altro Dirigente/o dipendente che non può coincidere con il responsabile dell'accesso documentale di cui all'art. 5.

Il titolare dell'accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Trascorsi i termini indicati l'RPCT in caso di ricorso del richiedente, risponde con un provvedimento

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

espresso e motivato.

Le modalità di richiesta di accesso generalizzato sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, alla sottosezione Altri contenuti.

Per ulteriori informazioni rispetto alla modalità di gestione dell'accesso civico generalizzato si rimanda al regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato predisposto dall'Ente.

Accesso documentale

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990 e dal "regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato" a cui si rimanda per maggiori informazioni.

7.3 SEGNALAZIONI RISERVATE

La segnalazione riservata (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti. È un atto attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'Ente per la gestione delle segnalazioni ha adottato quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (Whistleblowing).

I Soggetti segnalanti possono essere i dipendenti, compresi eventuali tirocinanti retribuiti e non retribuiti, i collaboratori e consulenti dell'Ente a qualsiasi titolo, i lavoratori e collaboratori di soggetti fornitori di beni o servizi in favore dell'Ente, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza, portatori di interessi, fornitori.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico con l'Ente non si sia ancora perfezionato o successivamente allo scioglimento.

Oggetto della Segnalazione

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente, compresa la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e dunque:

Violazioni di disposizioni normative nazionali:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del Modello 231, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

Violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano in ambito di applicazione degli atti dell'UE e riguardanti i settori: appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e antiterrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

La segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole possano verificarsi; fondati sospetti.

Il ruolo del RPCT

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi ed è dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT è individuato dal D.lgs. 24 del 2023 quale primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati. Ferma restando l'autonomia di azione e l'indipendenza di giudizio dell'OdV, il RPCT assicura il coordinamento con le attività condotte e quelle svolte dallo stesso OdV informandolo tempestivamente delle segnalazioni pervenute e potenzialmente rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

La segnalazione indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza o ad ANAC non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

Il ruolo dell'OdV e le sinergie con il RPCT

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, CTB ha adottato un proprio Codice Etico, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza con funzione e compiti previsti dalla stessa norma.

Alla luce delle ovvie sinergie tra il "MOG 231" e il Piano di Prevenzione della Corruzione sono fondamentali il coordinamento e la collaborazione tra OdV e RPCT.

Il RPCT effettuata una prima valutazione sommaria della segnalazione, ne verifica l'eventuale rilevanza sul piano 231, ne informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e assegna a quest'ultimo la stessa pratica per la successiva istruttoria ed esito.

Canali di segnalazione

Sono previsti diversi canali distinti di segnalazioni:

1. canale interno: quello attivato da ACTC e qui descritto e da considerarsi via prioritaria;
2. canale esterno: quello istituito da ANAC e disciplinato sul proprio sito internet attivabile se:
 - Non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
 - Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
 - Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che una sua segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. divulgazione pubblica;
4. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Segnalazioni e tutela del segnalante

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione;
- tutela del segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta, non necessariamente di denuncia: è la Società per tramite del RPCT (e/o dell'OdV) ad essere chiamata ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati.

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

Le informazioni acquisite saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione;
- d) trasparenza ovvero con iter procedurale definito.

Il RPCT e/o OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore si è previsto che:

- le segnalazioni siano effettuate da parte del segnalante al portale del Whistleblowing da cui si può accedere dalla Home page del sito istituzionale <https://www.termecomano.it/it/modello-231/> cliccando su "link alla piattaforma delle segnalazioni riservate o andando direttamente al seguente indirizzo <https://termecomano.segnalazioni.net/>. Si sottolinea in questo senso che il software gestionale del Whistleblowing, in linea con il dettato normativo, garantisce adeguati livelli di sicurezza sia sui dati del segnalante che a livello di infrastruttura;
- la segnalazione potrà essere effettuata in modalità scritta od orale, quest'ultima attraverso la registrazione di un messaggio (con alterazione vocale in modo da impedire il riconoscimento).

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla **Policy delle segnalazioni riservate** che potete trovare accedere dalla Home page del sito istituzionale <https://www.termecomano.it/it/modello-231/> cliccando sull'omonimo link.

7.4 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO ANALOGO ALL'OIV

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla valutazione di quanto pubblicato (art. 44 del D.lgs. 33/2013), l'Ente ha incaricato dello svolgimento di questo adempimento l'OdV, il quale procederà alla compilazione della griglia secondo le indicazioni di ANAC, sia per quanto riguarda la metodologia sia per quanto concerne i tempi di pubblicazione.

8. DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli Amministratori, all'Organo di Controllo e a tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo nell'Ente. Il P.T.P.C sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e una copia viene resa disponibile per consultazione con gli altri documenti dell'Ente presso l'ufficio del RPCT.

9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento. Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, l'Ente ritiene di sviluppare

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. La formazione continua e sistematica è gestita dall'Ente attraverso confronto con il personale al momento della revisione annuale del piano.

In particolare, la formazione è così pianificata:

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con Ente (al momento dell'adozione del PTPC e comunque per tutti i neoassunti):

- illustrazione della nozione di corruzione;
- illustrazione del Codice Etico;
- il Piano Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione: sue attività e modalità di relazione con lo stesso;
- procedure per l'accesso civico;
- tutela del segnalante;
- successivamente, al momento dell'approvazione del Piano, il RPTC predispone un programma di formazione che allega al Piano stesso.

Il programma ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione, definendo anche programmi specifici in funzione del ruolo ricoperto e del settore di appartenenza;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero. Tutta l'attività formativa viene erogata dal RPTC o consulenti esperti in materia nel rispetto della procedura esistente. Il RPCT archivia tutta la documentazione attestante la formazione erogata.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare, l'Ente, applicherà il proprio sistema disciplinare. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Al fine di adottare un unico sistema sanzionatorio l'Ente ha deciso di rimandare al contratto nazionale del lavoro integrandolo con le sanzioni da comminare a coloro che: hanno violato le misure di tutela dell'anonimato del segnalante, hanno effettuato segnalazioni con colpa grave o dolo allo scopo di calunniare colleghi, amministratori ecc.

10.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. L'Ente ritiene gravi i comportamenti che portano a violare l'identità del segnalante e le segnalazioni effettuate con dolo e colpa grave e verranno

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026	Rev.
		10.01.2024
		Emissione: C.d.A.
		Del. n. 2 dd.15.01.2024

pertanto trattate con sanzioni disciplinari altrettanto importanti, decise dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI APICALI (AMMINISTRATORI E REVISORI)

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi, quali gli Amministratori e il Revisore, il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

10.3. MISURE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al Responsabile della prevenzione è stabilito che, in caso di loro grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

10.4. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI

I comportamenti in violazione del codice di etico e di comportamento e del presente Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con l'Ente (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà dell'Ente inserire nei relativi contratti.

Se le violazioni/inadempienze sono reiterate e prolungate, RPCT deve, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, comunicandolo contestualmente al CdA ai fini dell'attivazione altre forme di responsabilità.

11. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'

Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPTC sono di seguito riassunte:

- stesura e pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC o dello Stato) di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta (secondo gli schemi proposti da ANAC);
- riunione con la Dirigenza in cui il RPTC illustra il rispetto di quanto definito nel Piano (es. andamento audit, rispetto del piano di formazione, segnalazioni, proposte di modifica del piano, andamento degli accessi civici, andamento del sito trasparenza, ...);
- proposta di revisione del piano e delle attività pianificate per l'anno successivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza;
- redazione di un piano audit e delle attività per l'anno successivo (che tenga conto in particolare dell'esito degli audit già svolti);
- gestione degli audit pianificati che possono essere condotti sia informando preventivamente i soggetti interessati sia con la modalità "a sorpresa", avvalendosi anche di esperti in materia esterni a ACTC;
- gestione di ogni segnalazione pervenuta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed eventuale attività di coordinamento con OdV;
- riunione con Organismo di Vigilanza OdV per scambio informazioni in relazione alle proprie attività

	<p style="text-align: center;">PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">2024-2026</p>	Rev.
		<p style="text-align: center;">10.01.2024</p> <p>Emissione: C.d.A.</p> <p>Del. n. 2 dd.15.01.2024</p>

e al fine di coordinarsi nelle attività di monitoraggio;

- verifica periodica che sul sito trasparenza sia pubblicati tempestivamente tutti i documenti richiesti dalla normativa;
- verifica/aggiornamento dell'“Allegato 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS. 33/2013”.

Anno 2024

- adozione del piano 2024-2026;
- valutazione adeguatezza della mappatura dei rischi ex L. 190/2012 alla luce delle attività di ACTC ed eventualmente l'impatto delle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023 del 1° luglio (Nuovi Codice degli appalti) e della Delibera ANAC 605 del 2023;
- predisposizione di eventuali ulteriori misure di prevenzione e verifica della relativa implementazione;
- valutazione applicabilità e sua eventuale realizzazione di quanto disposto dalla Delibera ANAC 264, modificata dalla recente delibera 601 del 19 dicembre 2023 in merito alla sezione Bandi di gara e contratti, anch'essa alla luce del nuovo codice degli appalti;
- formazione ai dipendenti di sensibilizzazione sui temi della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso di novità introdotte;
- verifica effettiva presenza e rispetto delle misure di prevenzione;
- verifica dell'efficacia della procedura per le segnalazioni e per la tutela del segnalante, sia per ambito L. 190/12 che per D.lgs. 231/01;
- rilevazione delle aree di miglioramento emerse da audit, segnalazioni e tavolo di lavoro e gestione delle proposte di risoluzione con il fondamentale supporto aziendale;
- realizzazione piano di audit.

Anno 2025

- valutazione efficacia ed aggiornamento del PTPC con eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti);
- verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro);
- verifica se necessario adeguamento PTPC;
- informazione al personale su audit effettuati nel periodo precedente (RPTC);
- incontri con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC);

Anno 2026

- valutazione efficacia ed aggiornamento del PTPC con eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti);
- verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro);
- verifica se necessario adeguamento PTPC;
- informazione al personale su audit effettuati nel periodo precedente (RPTC);
- incontri con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC).

ALLEGATI:

- **ALLEGATO 1 – VALUTAZIONE DI RISCHI EX L. 190/2012**
- **ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA EX DLGS. 33/2013**